



Comune di Decimomannu

Città Metropolitana di Cagliari

I° Settore – Ufficio Attività Produttive

Piazza Municipio, 1 – 09033 Decimomannu (CA)

Responsabile del Settore: Dott.ssa Donatella Garau
070/9667031 – dgarau@comune.decimomannu.ca.it

Allegato determinazione n. 1565/2020

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEL NUOVO "MERCATO COMUNALE DEL SABATO"

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

- **Vista** la Legge Regionale Sardegna n. 5 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. regolante la "disciplina generale delle attività commerciali";
- **Vista** la Deliberazione della G.R. Sardegna n. 15/15 del 19.4.2007 e ss.mm.ii. relativa ai "criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche";
- **Vista** la Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. e relative Direttive;
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23.12.2019, concernente l'approvazione del Regolamento Comunale dei mercati su aree pubbliche;
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23.12.2019, concernente l'istituzione del nuovo mercato settimanale su area pubblica sita in Corso Umberto che prevede numero 12 posteggi come da planimetria allegata;
- **Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 20.10.2020 concernente "Specializzazione merceologica del nuovo mercato settimanale – art. 10 del Regolamento dei mercati su aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23.12.2019 – Direttive"

RENDE NOTO

- Che è indetta la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione in via sperimentale di n. 12 posteggi presso il mercato di nuova istituzione in Corso Umberto con

cadenza settimanale nella giornata del sabato, come da planimetria allegata costituente parte integrante del presente atto dalla quale risultano la localizzazione esatta, il numero e la superficie degli stessi posteggi e con specializzazione merceologica individuata a seguito di specifiche direttive indicate nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 20.10.2020 secondo il seguente prospetto:

- oN. 4 posteggi, pari al 30% dei 12 posteggi previsti nel nuovo mercato, da assegnare agli imprenditori agricoli ovvero chi esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse al fine di riservare complessivamente il 30% dei 12 posteggi presenti nel predetto mercato settimanale;
- oN. 4 posteggi saranno destinati al settore non alimentare;
- oN. 4 posteggi saranno destinati al settore alimentare di cui n. 1 per la vendita di prodotti agricoli e n. 3 per la vendita di altri beni alimentari;

La Polizia locale provvederà alla individuazione della localizzazione dei posteggi nelle aree all'uopo individuate assicurando una omogenea distribuzione merceologica anche in funzione della specializzazione merceologica degli stessi secondo quanto sopra stabilito e secondo quanto dal Regolamento comunale per i mercati su area pubblica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 23.12.2019. Pertanto la numerazione dei posteggi indicati nell'allegata tabella è una numerazione progressiva ma non indicativa della dislocazione del posteggio.

Articolo 1 – Premesse di carattere generale

Il Comune di Decimomannu, in linea a quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 114 del 31 marzo 1998 ed in ossequio ai criteri generali dettati dalla Regione Autonoma della Sardegna: Legge Regionale n° 5 del 18 maggio 2006, come modificata dalla Legge Regionale n° 17 del 6 dicembre 2006, Deliberazione della Giunta Regionale n° 53/15 del 20.12.2006 e Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/15 del 19.04.2007, intende incentivare lo sviluppo del commercio su aree pubbliche con particolare riguardo al miglioramento e riqualificazione delle aree mercatali attraverso:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare dei mercati, nell'interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di commercio in sede fissa al fine di qualificare e valorizzare complessivamente l'offerta commerciale del territorio;
- b) L'attenzione al servizio ai cittadini attraverso i mercati su aree pubbliche in quanto spesso bilanciano la chiusura degli esercizi di vicinato e l'assenza dei prodotti di filiera spesso non presenti nella grande distribuzione;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
- f) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, mediante la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- g) La tutela del decoro e la promozione della qualità;
- h) Il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la promozione delle produzioni tipiche locali e regionali;
- i) La valorizzazione di chi è già titolare di una licenza e ha più esperienza (anzianità) nel rispetto dei principi sanciti dalle normative vigenti in materia.

L'Amministrazione Comunale ha promosso iniziative tese a garantire lo sviluppo delle attività imprenditoriali con particolare riferimento al commercio su area pubbliche attraverso l'istituzione, in

via sperimentale, di un nuovo mercato sua area pubblica con cadenza settimanale nella giornata del sabato.

Articolo 2 – Oggetto del Bando

Il presente Bando disciplina l'assegnazione in concessione d'uso dei posteggi del nuovo mercato comunale di Corso Umberto con cadenza settimanale nella giornata del sabato con contestuale richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 3 – Soggetti aventi titolo

- I soggetti indicati dalla Legge Regionale n° 5 del 18 maggio 2006, regolarmente iscritti al Registro delle imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580, intestatari di un titolo abilitante l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, purché in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla predetta normativa;
- Gli artigiani, regolarmente iscritti all'albo speciale delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A.;
- Gli imprenditori agricoli ovvero chi esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (a tali soggetti è riservato il 30% dei posteggi);

La perdita di uno dei requisiti di ammissibilità di cui sopra comporta la revoca della concessione del posteggio.

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando, in bollo, e predisposta sul fac-simile allegato dovrà pervenire al Comune di Decimomannu **entro le ore 11.00 del giorno 09/12/2020**, nelle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it., l'oggetto della e-mail dovrà indicare la dicitura: **“BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 12 POSTEGGI, PRESSO IL MERCATO DI NUOVA ISTITUZIONE IN CORSO UMBERTO”** esclusivamente con l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio effettuato da una mail ordinaria.
- posta raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Decimomannu – Piazza Municipio n°1 – 09033 Decimomannu (CA);
- consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Decimomannu, sito presso il Palazzo Comunale di Piazza Municipio n°1, 09033 Decimomannu (CA), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09:00 alle 11:00.

In questi ultimi due casi la domanda dovrà pervenire all'interno di un plico sigillato indicante oltre al nome del mittente, la seguente dicitura: **“BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 12 POSTEGGI, PRESSO IL MERCATO DI NUOVA ISTITUZIONE IN CORSO UMBERTO”**.

Al fine dell'accertamento della data di ricezione della domanda, per le domande spedite tramite raccomandata A/R farà fede la data di spedizione riportata nel timbro postale. In caso di invio tramite PEC farà fede la data ed ora di effettiva ricezione da parte del Comune.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo il plico stesso non dovesse giungere a destinazione entro la scadenza indicata, il concorrente sarà escluso dalla selezione.

Il Comune di Decimomannu in caso di comprovata necessità si riserva la possibilità di differimento di suddetto termine di scadenza.

Articolo 5 – Contenuto della domanda

La domanda di partecipazione, deve essere redatta secondo il fac-simile-allegato A, contenente tutte le dichiarazioni del possesso dei requisiti ed elementi formali e sostanziali richiesti:

- a) Cognome e Nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e numero P.IVA qualora il richiedente sia una persona fisica (ditta individuale);
- b) Ragione Sociale, Soci che hanno la rappresentanza della società, sede della società e numero di P.IVA qualora il richiedente sia una società;
- c) Il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale 5/2006 e s.m.i.;
- d) Recapito telefonico, domicilio al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda, email e indirizzo pec ;
- e) La categoria di appartenenza (Commerciante, Artigiano, Artista, Imprenditore agricolo ovvero chi esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, etc...) e la tipologia merceologica (alimentari /non alimentari) per la quale concorrono con l'indicazione specifica dei beni;
- f) L'anno di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese
- g) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- h) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per l'assegnazione dei punteggi.

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:

- Copia del documento di Identità personale in corso di validità;
- Copia del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;

Cause di esclusione:

Si precisa che sono da considerarsi cause insanabili di esclusione:

- il mancato invio dell'istanza secondo le modalità previste nel presente Bando;
- l'invio dell'istanza oltre i termini di scadenza previsti dal bando;
- aver presentato più richieste nell'ambito del presente bando;
- la mancanza della firma nell'istanza (l'istanza inviata via pec deve essere firmata digitalmente ovvero sottoscritta e scansionata).

Articolo 6 – Commissione tecnica di valutazione

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande si procederà alla nomina di una Commissione tecnica di valutazione deputata alla valutazione delle istanze e alla formulazione della graduatoria.

La Commissione sarà composta dal Responsabile del 1° Settore e da due dipendenti dell'ufficio Attività Produttive.

Articolo 7 – Procedura per l'istruttoria e la formazione della graduatoria

La Commissione tecnica di valutazione, prima di procedere alla valutazione delle istanze verificherà il possesso dei requisiti formali di ammissibilità delle domande e, nel caso in cui si

presentassero dei vizi formali, si provvederà ad attivare il procedimento di soccorso istruttorio per sanare tali vizi.

Ai fini della formazione della graduatoria, sulla base delle domande pervenute, verrà poi accertato il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal presente Bando.

La graduatoria ha validità per cinque anni dalla sua approvazione con apposita determinazione del Responsabile ufficio Attività produttive.

In caso di mancata assegnazione di posteggi ai produttori agricoli, a causa di un numero di domande inferiore alla disponibilità effettiva, si procederà ad assegnare gli stessi agli operatori del settore alimentare, in ordine di graduatoria.

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale ai produttori agricoli è effettuata secondo i criteri stabiliti di cui all'art. 15 comma 4 del Regolamento dei mercati su aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.20189. Per questa particolare categoria di operatori, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese è da intendersi con riferimento alla data di iscrizione alla camera di commercio in qualità di coltivatori diretti.

Articolo 8 – Criteri di valutazione

Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedura di gara in base a graduatoria delle domande **secondo i seguenti criteri di priorità:**

- a) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- b) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;

In ulteriore subordine progressivo:

- c1) presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
- c2) numero familiari a carico;
- c3) anzianità del richiedente;
- c4) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
- c5) anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

Per i posteggi per i quali venga proposta formale rinuncia, si provvederà all'assegnazione agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei mediante scorrimento della graduatoria.

Articolo 9 – Iter amministrativo per l'esercizio dell'attività

A seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 12, l'Ufficio Attività Produttive, per effetto di quanto disposto dall'art. 6 della deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19/04/2007 avente ad oggetto: "Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5, Capo II – artt. 14-18. Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche", provvede ad emettere un atto espresso di concessione del posteggio.

Successivamente gli interessati potranno presentare la necessaria documentazione (DUA) all'ufficio SUAPE del Comune, ai sensi della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 e della Deliberazione di G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 recante direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia.

Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Ad ogni operatore non potrà essere concesso più di un posteggio.

Articolo 10 – Durata e rinnovo delle concessioni

La concessione di posteggio ha durata decennale.

Articolo 11 – Svolgimento del mercato

Il nuovo mercato del sabato per il commercio al dettaglio di alimentari e non alimentari si svolge ogni settimana nel Corso Umberto ed aree limitrofe, come delimitata da allegata planimetria.

In occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, il mercato potrà subire spostamenti sulla base delle disposizioni del Sindaco, in accordo con la Polizia Locale.

I posteggi saranno delimitati da strisce e numerati.

Le dimensioni dei posteggi sono quelle indicate nella planimetria allegata.

In caso di istituzione di nuovi posteggi o ridimensionamento di quelli già esistenti, la superficie è stabilito da un minimo di mq 36 a un max di mq 48;

Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa.

Le corsie di passaggio fra le installazioni dei posteggi non potranno essere inferiore a metri 2,50. La corsia di passaggio per i clienti deve essere lasciata libera da ogni occupazione (scatole, appendiabiti, tappeti ecc.).

L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore 7.00 alle ore 8.00.

Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

L'accesso all'area del mercato è consentito agli spuntisti alle ore 8.00.

In ogni caso, gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore 8.00.

Il posteggio dovrà essere lasciato libero dalle attrezzature e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita.

Durante l'orario di svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree ad esso destinate, fatti salvi i mezzi di emergenza e quelli degli assegnatari esclusivamente per carico e scarico entro le ore 8.00.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori possono sostare sull'area di mercato, purchè all'interno del posteggio assegnato. Nel caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti.

Articolo 12 – Decadenza

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui agli artt. 9 e 10 del presente bando, decadono, vengono revocate e sospese secondo le modalità previste dalla Legge.

E' disposta la decadenza dell'Autorizzazione o della DUA qualora l'Ufficio competente accerti il verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) il superamento del numero massimo di assenze come previsto dal presente Regolamento;
- b) la perdita dei requisiti di cui alle normative vigenti (requisiti morali, professionali e antimafia);
- c) la vendita di prodotti non rientranti nella tipologia autorizzata;
- d) morosità per tassa di occupazione suolo pubblico per numero 6 mensilità;

- e) la cessione non autorizzata, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio;
- f) motivi di pubblico interesse o pubblica utilità, fermo restando in tal caso il diritto dell'operatore all'assegnazione di altro posteggio, anche in differente area o mercato;
- g) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, ovvero non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a tre mesi in ciascun anno solare, ovvero non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso dei tre mesi (pari convenzionalmente a n. 14 (quattordici) giornate nei mercati settimanali), fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, assistenza ai familiari con handicap gravi, debitamente documentati, entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza;
2. Lo stesso Ufficio competente provvede all'invio di una comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, nella quale, oltre all'indicazione dettagliata della causa di decadenza, viene attribuito all'operatore un periodo di 30 (trenta) giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
3. Trascorso tale termine l'Ufficio comunica all'operatore il provvedimento di decadenza. Eventuali presenze nel mercato successivamente alla data di decadenza saranno soggette in ogni caso al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata dalla Polizia Locale con lo stesso verbale di violazione la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci, ai sensi dell'articolo 17 comma 4 L.R. 5/2006.
5. Ove sia accertata la morosità nei pagamenti del suolo pubblico oggetto di concessione, se l'interessato, ricevuto l'avvio del procedimento di decadenza, non provveda entro e non oltre i successivi 30 giorni al pagamento integrale delle morosità accertate, è disposta la decadenza della concessione del posteggio e della DUA fatta sempre salva la riscossione coattiva dei pagamenti non effettuati.
6. In particolari situazioni di comprovate necessità economiche, per una sola volta, l'operatore moroso potrà richiedere la rateizzazione del debito al concessionario. La rateizzazione potrà essere accordata dal concessionario esclusivamente in base ad un piano di rientro che dovrà essere comunicato dall'operatore e dal concessionario al settore competente entro 30 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento per la decadenza. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si procederà alla decadenza dell'autorizzazione, senza necessità di previo avviso.
7. I posteggi divenuti disponibili a seguito decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico o scorrimento della graduatoria, se ancora vigente.
8. Il concessionario incaricato per la riscossione fornisce trimestralmente i dati relativi alle morosità dei pagamenti all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni commerciali, per avviare la procedura di decadenza delle autorizzazioni(DUA) e dei posteggi.

Articolo 13 - Prescrizioni

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base alla regolamentazione del Comune.
2. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda commerciale. E' vietato lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita se non con le modalità previste nel Regolamento Comunale dei mercati su area pubblica vigente.
3. E' fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da ogni tipo di rifiuto prodotto. I rifiuti devono essere differenziati e depositati negli appositi contenitori messi a disposizione dal comune.
4. E' rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, i muri, infiggere chiodi o altro materiale, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso, sporcare o imbrattare il suolo.
5. E' assolutamente vietata la rimozione di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano. In particolare, per il montaggio delle strutture, è proibito conficcare sul suolo chiodi, picchetti, viti con tasselli, nonché utilizzare, per i mezzi e per le strutture espositive, stabilizzatori, ancoraggi o sostegni

di qualsiasi genere che possano usurare o danneggiare la superficie della pavimentazione, gli alberi e le recinzioni attigue all'area mercatale. Sono altresì vietate applicazioni di pellicole, vernici o resine nonché versamento di olii derivanti dalla sosta dei furgoni negli spazi di sosta od altro che possa danneggiare la superficie della pavimentazione.

6. I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo occupato e alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco di vendita.

7. E' vietato importunare il pubblico con grida moleste, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, CD e similari, potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre ch  il volume sia minimo, da concordare con il personale di vigilanza, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.

8. E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.

9. Non possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a 75 (settantacinque) Kg; non   consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

10. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.

11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sar  considerato assente a tutti gli effetti.

12. Ai concessionari   fatto obbligo:

a. di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attivit  svolta nei mercati;

b. osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al Regolamento Comunale dei mercati su area pubblica, nonch  le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'Ufficio competente e dal personale di vigilanza.

Articolo 14 - Attrezzature e veicoli

Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato, come individuato dalle apposite linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm 50. Le eventuali tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a mt 2.

Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e oggetti comunque ingombranti   consentita l'esposizione a terra della merce, sempre all'interno dell'area assegnata.

E' permesso appendere lungo il bordo esterno della copertura capi d'abbigliamento o altra merce, purch  ci  non costituisca pericolo e non ostacoli il normale transito del pubblico.

Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale. Tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

E' fatto divieto, nelle ore riservate alla vendita, di tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

E' fatto obbligo agli operatori commerciali che effettuino la vendita mediante autoveicoli di tenere i propri mezzi entro lo spazio assegnato.

Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari

Il commercio di prodotti alimentari, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Il commercio dei prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che questi siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti; la verifica spetta alla competente Azienda Sanitaria, a seguito della notifica igienico-sanitaria di cui all'art. 6 del Regolamento CE n° 852/2004.

Il commercio di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo in posteggi provvisti d'allacciamento alla rete elettrica, salvo che non si utilizzino veicoli o altri mezzi in possesso delle caratteristiche prescritte dalle norme vigenti.

L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce, al fine di evitare danni o contaminazioni degli alimenti; particolari protezioni dovranno essere usate da chi commercia animali vivi.

La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dell'abilitazione professionale prevista dalla L.R. n° 5/2006 per tale attività.

E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere.

Articolo 16 - Norme comportamentali

Gli esercenti l'attività commerciale sui posteggi assegnati devono:

- esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- adempire a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitarie e amministrative;
- curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

Gli esercenti l'attività commerciale sui posteggi assegnati devono avere cura di non danneggiare le piante, la pavimentazione e l'arredo urbano del posto loro assegnato. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.

I venditori di materiale audio (cd, musicassette, etc.) per lo svolgimento delle loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare eventuali altri operatori ovvero il pubblico.

Articolo 17 - Assenze

1. E' consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore ai tre mesi, pari convenzionalmente a n. 14 (quattordici) giornate nei mercati settimanali e a n. 80 giornate nei mercati giornalieri.

2. Ne consegue la decadenza della concessione del posteggio per l'operatore che si assenti senza giustificato motivo per n. 15 (quindici) giornate nel mercato settimanale e n. 81 (ottantuno) giornate nei mercati giornalieri. Il posteggio rientrato nella disponibilità del Comune verrà assegnato ad altro nuovo operatore, a seguito di Bando pubblico o scorrimento graduatoria, se ancora vigente.

3. Il calcolo delle assenze si applica al titolare dello stallo, che sia l'assegnatario originario o che eserciti in virtù di un affitto d'azienda.

4. In caso di subingresso il subentrante è tenuto al rispetto del numero massimo di assenze relativamente alla frazione di anno di titolarità, calcolato dal giorno del rilascio della ricevuta automatica della DUAAP/DUA.

5. Sarà considerato assente a tutti gli effetti l'operatore che occupi abusivamente uno stallo diverso da quello assegnatogli, che giunga al mercato dopo l'orario previsto per il posizionamento o che si allontani dal mercato prima dell'orario di chiusura.
6. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall'articolo 17 comma 2 lettera E) della L.R. n. 5/2006 e dal D. Lgs. n. 114/1998.
7. In caso di decesso di coniuge o di parente e affine entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti figli di figli, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati) si considera giustificata l'assenza verificatasi nel giorno del decesso e nei tre giorni successivi, con presentazione del certificato di morte entro 10 giorni.
8. Sono, altresì, giustificabili con apposita documentazione le assenze per il servizio presso i seggi elettorali e la testimonianza in tribunale.
9. La documentazione giustificativa per le assenze dovrà essere tempestivamente trasmessa per raccomandata A/R, e-mail, PEC o presentazione a mano presso l'Ufficio Attività Produttive, improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza. In caso di trasmissione con raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.
10. I certificati medici devono indicare con precisione l'inizio e la fine del periodo di assenza.
11. I certificati redatti da medici o strutture operanti fuori dal territorio italiano e dell'Unione europea, se redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero e dovranno essere trasmessi all' Ufficio Attività Produttive entro il termine di 30 (trenta) giorni con le modalità sopra elencate.
12. Il certificato medico giustifica tutte le assenze dal mercato per il periodo indicato dallo stesso certificato.
13. L'operatore che voglia anticipare il rientro dal periodo di malattia senza incorrere in sanzioni è tenuto a presentare all'Ufficio Attività Produttive, almeno 24 ore prima e con le modalità previste dal presente articolo il certificato medico che attesta l'abilità al lavoro. Il predetto certificato può anche essere consegnato direttamente agli agenti della Polizia Locale il giorno di rientro al mercato. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.

Articolo 18 - Canone per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale C.O.S.A.P. vigente.

In caso di mancato pagamento, l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca della concessione di posteggio, assegnando un termine di 30 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.

L'operatore commerciale può porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nell'atto di concessione, nel rispetto della categoria merceologica prevista per il posteggio concesso, nel rispetto delle disposizioni igienico –sanitarie e di sicurezza.

E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui d'ogni genere. L'operatore dovrà raccogliere i rifiuti prodotti durante l'attività entro gli appositi contenitori o sacchetti, al fine di evitarne la dispersione nell'ambiente circostante.

Tutte le attrezzature collocate dagli operatori di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività. Entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, l'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area libera e pulita da ingombri e rifiuti.

L'esercente deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i seguenti documenti:

- atto abilitativo per la vendita sulle aree pubbliche;
- atto di concessione del posteggio;
- ricevuta di pagamento della COSAP.

Articolo 19 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento comunale sui mercati in area pubblica approvato con deliberazione n. 45 del 23.12.2019 e alle normative nazionale e regionale vigente in materia.

Decimomannu 06/11/2020

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau